

## **Interrogazione sul servizio di calla neve nelle strade private aperte al transito pubblico**

Minusio, 10 febbraio 2009

Egregi signori municipali,  
in base all'art. 18 del Regolamento comunale inoltro la presente interrogazione.

Sul territorio del Comune di Minusio vi sono numerose strade private aperte al pubblico transito che garantiscono l'adeguato accesso ai fondi posti in zona edificabile. In alcuni di questi comparti si è notato negli ultimi anni un forte sviluppo edilizio (cito ad esempio il caso - che mi riguarda - di via Mondacce dal n. civico 52 al 72, dove sono presenti attualmente circa 25 abitazioni per lo più monofamiliari).

Il Piano regolatore comunale codifica la funzione pubblica di tali tratti di strada inserendoli nella rete delle strade comunali di urbanizzazione secondo precisi criteri che si rifanno al compito dell'ente pubblico di urbanizzare adeguatamente i fondi edificabili. Ne consegue che la natura giuridica della strada non è più soltanto quella di una "strada privata aperta al pubblico", ma bensì quella di strada pubblica secondo il diritto edilizio e pianificatorio (cfr. Scolari commentario LALPT. LE. LAC, n. 1022 e segg.).

Il fatto che il sedime stradale sia di proprietà privata o comunale nulla muta al proposito della sua funzione e natura: la strada è utilizzabile da ognuno liberamente, conformemente alla sua destinazione e rispettando le regole della legge sulla circolazione stradale (e quindi le eventuali prescrizioni emanate dal Comune e la relativa segnaletica).

Queste strade (ove peraltro si esplicano numerosi servizi di interesse pubblico, da quello della consegna postale a quelli dei vari rifornimenti) dovrebbero pertanto essere soggette alle stesse regole applicabili al resto della rete stradale comunale, anche per quanto riguarda la manutenzione, compresa quella invernale con il servizio calla neve e spargimento sale.

L'unico riferimento che ho trovato in ambito di nevicata o gelo (sul sito del Comune) sono le disposizioni 07/11/2008 nelle quali nulla si dice a proposito dello sgombero neve dalle strade qui in esame. Sono usuali disposizioni in caso di nevicata che regolamentano i doveri e il comportamento dei proprietari per non intralciare i lavori di sgombero e non creare inconvenienti alla circolazione di veicoli e pedoni (divieto di depositare la neve su marciapiedi, ecc.).

Rilevo per inciso che così come per ogni edificio o opera pubblica, anche alle opere stradali si applicano i criteri di responsabilità civile dell'ente pubblico in caso di vizio di costruzione o carenza di manutenzione, conformemente all'art. 58 del Codice delle obbligazioni. Il comune è quindi responsabile per i danni causati da difetto di manutenzione della strada. Con riferimento allo scopo a cui è destinata, è da considerare difetto di manutenzione il fatto che la sicurezza degli utenti non sia sufficientemente garantita.

Vi è un'ampia giurisprudenza civile in merito ai casi in cui è stato riconosciuto un indennizzo alla vittima di un incidente stradale a causa del fondo stradale non adeguatamente mantenuto, tale da causare il danno malgrado l'utente della strada abbia prestato l'attenzione che le circostanze imponevano (particolarmente elevate in momenti in cui nevica o vi è pericolo di gelo).

Sia giuridicamente che politicamente sussiste pertanto un obbligo generale del Comune di gestire adeguatamente la rete stradale prevista nel PR, per garantire un costante e adeguato accesso stradale agli abitanti e agli altri utenti (visitatori, servizio postale, fornitori di beni o servizi, soccorso, pompieri, ecc.).

Non può inoltre essere ignorato che lacune del servizio comunale possono causare disagi o danni (anche gravi in caso di incidenti stradali) per i quali il Comune potrebbe essere chiamato a risarcire le vittime.

In definitiva e tenuto conto di come sia significativo il numero di cittadini contribuenti che abitano lungo strade private aperte al pubblico, si chiede al Municipio se non ritenga opportuno adottare un sistema adeguato di gestione di tutta la rete stradale, rispettando altresì una parità di trattamento con quanto avviene in analoghe situazioni (quartieri residenziali dello stesso tipo serviti dalla strada comunale). Certamente è ammissibile che vi siano dei differenti gradi di priorità (interventi a seconda della categoria di strada comunale), da definire in modo oggettivo e adeguato, in ogni caso senza discriminare tratti stradali per il solo fatto che sono ancora (malgrado il PR ne stabilisca l'uso pubblico) di proprietà privata.

Con distinta stima

Michele De Lauretis

